



Comune di Serravalle Scrivia

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del
25.9.2002

MODIFICATO con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 3.7.2019
1^ pubblicazione all'albo on line dal 24/07/2019 al 07/08/2019
2^ pubblicazione all'albo on line dal 08/08/2019 al 22/08/2019

MODIFICATO con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2022

1^ pubblicazione all'albo on line dal 12.04.2022 al 26.04.2022
2^ pubblicazione all'albo on line dal 27.04.2022 al 11.05.2022

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

Articolo 4 – Tipologie di mercato

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/SCIA

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 17 – Aree di mercato e zone di vendita

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19 – Tipologia

Articolo 20 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 22 – Orario di mercato

Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori

Articolo 24 – Circolazione pedonale e veicolare

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 25 – Concessione del posteggio

Articolo 26 – Subingresso nel posteggio

Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

- Articolo 28 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato
- Articolo 29 – Registro degli operatori sui mercati
- Articolo 30 – Modalità di registrazione
- Articolo 31 – Decadenza della concessione di posteggio
- Articolo 32 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTEX – MODALITA' DI VENDITA

- Articolo 33 – Obblighi dei venditori
- Articolo 34 – Attrezzature di vendita
- Articolo 35 – Collocamento delle derrate
- Articolo 36 – Divieti di vendita
- Articolo 37 – Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 38 – Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 39 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole del gas

PARTEXI – ORGANI DI CONTROLLO

- Articolo 40 – Preposti alla vigilanza
- Articolo 41 – Delegati o Commissione di mercato

PARTEXII – NORME FINALI

- Articolo 42 – Norme finali
- Articolo 43 – Tasse e tributi comunali
- Articolo 44 – Sanzioni

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTEI - *PREMESSA*

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **"D.lgs.114/98"** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **"Legge regionale"** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Indirizzi Regionali"** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Criteri Regionali"** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i., L.R. 12 novembre 1999 Capo V Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **"autorizzazione di tipo a)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione pluriennale, per **"autorizzazione di tipo b)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche purché n forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

- 1.** Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D.lgs.114/98.
- 2.** Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dagli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, ivi comprese le aree riservate ai produttori agricoli.
- 3.** L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTEII – *ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

Articolo 3 – Programmazione comunale

- 1.** Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
- 2.** Il Comune di Serravalle Scrivia, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria (comune turistico).
- 3.** Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumator €

ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 5 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di area per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

Area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale che si effettua il martedì in Piazza P. Bosio

2. Per l'esatta definizione dell'area destinata al commercio su aree pubbliche si rimanda alla allegata planimetria.

3. L'attività di vendita che si svolge sulla suddetta area potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.lgs.114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), Viale Martiri Benedicta – Via Berthoud e all'interno di parchi ed aree verdi di proprietà comunale.

3. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante possono trattenersi in sosta su area pubblica per trenta minuti, dopodiché devono allontanarsi di almeno 500 metri dal luogo della precedente occupazione temporanea e sono comunque tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento, previa presentazione di SCIA al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

2. Il produttore agricolo di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie e commerciali previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di

persone a carattere economico – commerciale, nonché quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli, secondo le norme vigenti in materia.

4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – *REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI*

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio, ovvero verifica le SCIA presentate su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione pluriennale, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le concessioni pluriennali di posteggio ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, a cadenza settimanale, del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni, secondo quanto disposto dalle L.R. e/o D.G.R. vigenti in materia.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni/SCIA

2. Il procedimento per l'autorizzazione di tipo a) seguirà le indicazioni di quanto disposto dalle L.R. e/o D.G.R. vigenti in materia.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere o modificare l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, deve presentare al Comune apposita domanda/SCIA utilizzando i modelli predisposti dal Comune sul proprio sito web. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione/SCIA.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.lgs.114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura è da eseguire utilizzando il modello predisposto dal Comune sul proprio sito web.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni/segnalazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs.114/98.

PARTEIV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.lgs.114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Specifiche aree devono essere riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA PIAZZA PAOLO BOSIO

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.lgs.114/98

UBICAZIONE:	P.ZZA PAOLO BOSIO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI'	
PERIODO:	SETTIMANALE	
ORARIO:	7,30 - 13,00	
AREA VENDITA:	mq. 981,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
Produttori AGRICOLI	2	
Alimentari	7	
Non alimentari	8	
Posti liberi	9	
TOTALE	26	

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.
Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata.

AREA PIAZZA PAOLO BOSIO ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	PRODUTTORE AGRICOLO	2 x 4,5 = mq 9
2	PRODUTTORE AGRICOLO	6 x 4 = mq 24
3	ALIMENTARE	3,5 x 5 = mq 17,5
4	ALIMENTARE	7 x 3,5 = mq 24,5
5	ALIMENTARE	7,80 x 3,5 = mq 27,3
6	ALIMENTARE	9 x 3,5 = mq 31,5
7	ALIMENTARE	10 x 4,5 = mq 45
8	ALIMENTARE	7 x 3,5 = mq 24,5
9	ALIMENTARE	8 x 3,5 = mq 28
10	ALIMENTARE	9 x 5 = mq 45
11	NON ALIMENTARE	11 x 4 = mq 44
12	NON ALIMENTARE	10 x 4 = mq 40
13	NON ALIMENTARE	8,5 x 4 = mq 34
14	NON ALIMENTARE	9 x 4 = mq 36
15	NON ALIMENTARE	9 x 4 = mq 36
16	NON ALIMENTARE	9 x 3,9 = mq 35,1
17	NON ALIMENTARE	9 x 3,9 = mq 35,1
18	NON ALIMENTARE	9 x 3,9 = mq 35,1
19	NON ALIMENTARE	9 x 3,9 = mq 35,1
20	NON ALIMENTARE	9 x 4 = mq 36,00
21	NON ALIMENTARE	10 x 4,5 = mq 45
22	NON ALIMENTARE	12 x 4,5 = mq 54
23	NON ALIMENTARE	16 x 4,5 = mq 72
24	NON ALIMENTARE	10 x 4 = mq 40
25	NON ALIMENTARE	10 x 4 = mq 40
26	NON ALIMENTARE	10 x 4 = mq 40

PARTEV – *DISPOSIZIONI FINALI*

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà i modelli predisposti dal Comune sul proprio sito web

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'auto banco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.lgs.114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.lgs.114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTEVI - *PREMESSA*

Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTEVII - *CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO*

Articolo 19 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.lgs.114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area di P.zza Paolo Bosio così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 20 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 3 luglio 2019;

Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTEVIII – *GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO*

Articolo 22 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:

Mercato del martedì:

dalle ore 7,30 alle ore 13;

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico mezzora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro i 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che **gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 10, pena il conteggio dell'assenza.**

5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato al giorno precedente.

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli auto negozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 24 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6,30 alle ore 15 del martedì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTEIX – *REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI*

Articolo 25 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/SCIA.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
3. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 26 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per subingresso *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale e si intende perfezionata al momento del pagamento degli stessi, che deve avvenire contestualmente all'assegnazione, nei seguenti orari:

mercatodelmartedì

Ore 8,00

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;

maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;

maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza settimanale per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione pluriennale, fino ad un massimo di 2 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 24, comma 1.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta la stessa merceologia.

16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze. In mancanza di richiesta di assegnazione del posteggio da parte di un produttore agricolo, il posteggio sarà assegnato ad altro richiedente con autorizzazione del settore alimentare.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 28 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 29 – Registro degli operatori sui mercati

- 1.** Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
- 2.** L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio di Polizia Municipale.
- 3.** Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

le generalità del titolare;

la tipologia merceologica consentita;

gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;

gli estremi del documento di concessione del posteggio;

le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;

la data di scadenza della concessione del posteggio.

Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 30 – Modalità di registrazione

- 1.** Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 41 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 22, comma 1.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
- 3.** Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
- 4.** In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
- 5.** L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
- 6.** Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
- 7.** I produttori agricoli a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato coincida con una festività, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 31 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 41 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 29.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Commercio, in seguito a segnalazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 32 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTEX – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 33 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni

dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti. Per la merce sfusa, può essere esposto un listino prezzi unico ben visibile al pubblico.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

7. Chi commercia su area pubblica prodotti ortofrutticoli freschi, deve indicare obbligatoriamente su apposito cartello ben visibile al pubblico, l'origine, la provenienza e la qualità dei prodotti esposti per la vendita.

8. La merce usata posta in vendita dovrà riportare apposita dicitura e ben distinta rispetto a quella nuova.

Articolo 34 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere lateralmente sino a 50 cm., alle quali non dovranno essere appese merci che sporgano al di fuori del posteggio e che impediscono la vista del banco vicino. Solo sui lati prospicienti il passaggio degli acquirenti ad un'altezza non inferiore a mt. 2. I lembi delle tende dovranno essere tenuti ad un'altezza superiore a mt. 1,80.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 35 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1,30.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1 dal suolo. (Vedi D.D. 9 LUGLIO 2002, N. 90 - Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche).

Articolo 36 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della normativa igienica sanitaria vigente.

Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dai produttori agricoli e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 39 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

PARTEXI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 40 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare, spetta al personale comunale addetto al mercato:

sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;

gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;

rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;

far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);

far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 41 - Delegati o Commissione di Mercato

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, possibilmente uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;

in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTEXII – NORME FINALI

Articolo 42 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti in materia.

Articolo 43 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni pluriennali sono assoggettate al pagamento del canone mercatale secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene in contanti ovvero tramite il portale dei pagamenti PagoPa all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 44 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs.114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs.31/03/1998 n° 114 sopra indicate, l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
4. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.